

Norme & Tributi
Fisco



NT+FISCO
Online lo speciale sulla manovra per il 2025
Su NT+ Fisco la raccolta degli articoli sulla manovra di Bilancio per il 2025

(legge 207/2024 in vigore dal 1° gennaio scorso) pubblicati sul quotidiano e online.
Lo speciale con tutti gli articoli su: ntplusfisco.ilssole24ore.com

Trust, la tassazione in entrata fa una scommessa sui beneficiari

Successioni

Chi sceglie il prelievo iniziale corre il rischio della mancata attribuzione finale

Senza un passaggio patrimoniale ai destinatari non spettano rimborsi

Pagina a cura di **Angelo Busani**

La nuova normativa in tema di tassazione degli atti inerenti ai trust è senz'altro la più rilevante novità della riforma dell'imposta di successione e donazione recata dal Dlgs 139/2024, in vigore dal 1° gennaio 2025.

L'espressa menzione
Qualsiasi commento sulla riforma non può che partire dal rilievo secondo il quale (se si eccettua il limitato ambito della legge 112/2016, inerente al cosiddetto "dopo-dinno") per la prima volta il trust viene ora espressamente menzionato nella legislazione italiana in tema di imposte indirette.

In precedenza, la legge disciplinava solamente la tassazione dei "vincoli di destinazione", la quale veniva poi applicata anche al trust, poiché quest'ultimo è appunto una particolare espressione della categoria dei vincoli di destinazione. Ora invece il legislatore attribuisce autonoma evidenza al trust, a palese dimostrazione del fatto che esso

è ormai divenuto uno strumento di ordinario utilizzo anche nel nostro ordinamento.

Tassazione in uscita
Con la legge di riforma, dopo quasi 30 anni di accese discussioni, viene dunque definitivamente sancito che:

- 1) l'atto istitutivo del trust (quello dal quale il trust ha origine) è tassato con l'imposta di registro in misura fissa, in quanto atto privo di contenuto patrimoniale;
- 2) l'atto con il quale il trust viene dotato di patrimonio va anch'esso tassato con l'imposta di registro in misura fissa in quanto: se si tratta della dotazione di un trust autodichiarato, evidentemente non c'è alcun trasferimento patrimoniale; se si tratta del trasferimento di beni e diritti dal disponente al trustee, in capo a quest'ultimo si realizza un incremento patrimoniale,

però non imponibile, in quanto il trustee non ottiene un arricchimento gratuito, poiché il patrimonio vincolato in trust è destinato all'attuazione del programma che il disponente ha dettato nell'atto istitutivo del trust;

3) l'imposta di donazione si applica invece (è la cosiddetta tassazione "in uscita") nel momento in cui il trustee trasferirà il patrimonio vincolato in trust ai beneficiari qualora costoro con ciò conseguano un arricchimento gratuito; per calcolare l'imposta (e quindi per stabilire l'aliquota e la possibilità di beneficiare di una franchigia, applicando le regole vigenti nel momento di distribuzione del patrimonio ad opera del trustee) occorrerà prendere in considerazione il rapporto tra il disponente e il beneficiario, che ottiene l'incremento gratuito del suo patrimonio (se, ad esempio, si tratta di parenti in linea retta e non vengano modificate le norme attualmente vigenti in materia, l'aliquota è del 4% e la franchigia è di un milione).

Tassazione in entrata
L'assetto appena illustrato può però essere notevolmente alterato dal disponente o dal trustee (in caso di dotazione di trust effettuata mediante un testamento, qualora esercitino l'opzione per la cosiddetta tassazione "in entrata", vale a dire scegliere di applicare l'imposta di donazione nel momento in cui il trust viene dotato di patrimonio.

In tal caso, da un lato, l'Erario ha un incasso anticipato e certo (invero, il trasferimento ai beneficiari del patrimonio vincolato in trust

potrebbe anche non verificarsi mai, a causa, ad esempio, del suo esaurimento nel corso della vigenza del trust); d'altro lato, le eventuali attribuzioni ai beneficiari, qualunque ne siano l'oggetto o il valore (e, quindi, anche se di valore superiore al valore dei beni e dei diritti che vennero apportati al trust), non dovranno più essere sottoposte ad alcuna tassazione, con ciò evitando quindi un eventuale aggravio della tassazione che intervenga tra la data in cui l'atto di dotazione viene stipulato e la data in cui il patrimonio vincolato in trust viene trasferito ai beneficiari.

Esercitando questa opzione, peraltro, si corre il rischio che un trasferimento di patrimonio ai beneficiari non si verifichi mai (di nuovo si pensi, ad esempio, al caso in cui il patrimonio del trust si esaurisca nel corso della sua vigenza), in quanto, in tal caso, la legge dispone che non si può far luogo a richiesta di rimborso dell'imposta versata con l'opzione in entrata.

La categoria dei beneficiari
La tassazione in entrata è subordinata alla condizione che i beneficiari delle attribuzioni del trustee siano persone della stessa "categoria" cui appartenevano i beneficiari che sono stati considerati per il calcolo dell'imposta pagata in entrata: se dunque l'imposta in entrata è stata calcolata in riferimento a un rapporto di parentela in linea retta, ma poi il trustee trasmette il patrimonio del trust, ad esempio, a persone non legate da parentela al disponente, la tassazione dovrà essere applicata in uscita.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Imposta di donazione solo se il trasferimento porta ricchezza

Le regole

Il presupposto impositivo è l'incremento gratuito dei soggetti favoriti

Angelo Busani

Secondo la legge di riforma, il presupposto per applicare l'imposta di donazione a un trust è che vi sia un trasferimento di "beni e diritti" che determini un "arricchimento gratuito" dei soggetti indicati dal disponente quali beneficiari del trust.

Pertanto, ad esempio, il presupposto applicativo dell'imposta di donazione non si forma:

- 1) se non c'è un'attribuzione a un beneficiario del trust, come nel caso di un trust di scopo istituito al fine di erogare beneficenza oppure al fine di finanziare un'opera pubblica (in quanto il presupposto dell'imposta è l'incremento del patrimonio del beneficiario);
- 2) se c'è un'attribuzione a un beneficiario, ma che non incrementa il suo patrimonio, come nel caso di un trust istituito per liquidare determinati beni con l'intento di ricavare le risorse finanziarie occorrenti per soddisfare le ragioni di taluni creditori (ricevendo il pagamento del loro credito costoro non incrementano il loro patrimonio); invero, in un trust liquidatorio, l'incremento del patrimonio del beneficiario è configurabile solo se, una volta terminata l'operazione di liquidazione, il patrimonio vincolato in trust non sia esaurito e venga attribuito, per disposizione dell'atto istitutivo, ai beneficiari designati dal disponente

nell'atto istitutivo del trust);
3) se il beneficiario consegue un'attribuzione diversa da quella "di beni e diritti" e, cioè, diversa da un'attribuzione di "patrimonio", come nel caso di un'attribuzione del reddito derivante dalla gestione del trust oppure nel caso dell'attribuzione di un vantaggio qualificabile come "risparmio di costi" (ad esempio, l'utilizzo gratuito di una abitazione vincolata in trust);
4) se il patrimonio vincolato in trust (non è trasferito ai beneficiari, ma) viene, per qualsiasi ragione, ritrasferito al disponente (a meno che, anche in questo caso, non si verifichi un fenomeno di arricchimento gratuito, come invero accadrebbe nel caso in cui, ad esempio, essendovi una pluralità di disponenti, il ritrasferimento non sia effettuato in proporzione agli apporti effettuati da ciascun disponente, ma attribuendo a taluno di essi una porzione di patrimonio del trust di valore proporzionalmente superiore al valore del suo apporto).

In conseguenza del fatto che l'applicazione dell'imposta di donazione presuppone un trasferimento di "beni e diritti" che provochi un "arricchimento gratuito" dei beneficiari, nessuna tassazione si rende applicabile anche nel caso:

- del cosiddetto *resettlement*, vale a dire l'atto con il quale il trustee di un trust sottopone il patrimonio del trust, in tutto o in parte, al vincolo di un altro trust;
- della stipula di un atto di nomina, revoca o sostituzione di un trustee o di un co-trustee;
- della stipula di un atto con cui la durata del trust viene posticipata.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La nuova disciplina vale anche per gli strumenti già istituiti

L'applicazione

La riforma del Dlgs 139/24 comprende i «fondi» esistenti al 1° gennaio 2025

Angelo Busani

Il Dlgs 139/2024 estende la sua applicabilità anche ai trust già vigenti alla data del 1° gennaio 2025, equiparandoli pienamente a quelli istituiti dopo l'entrata in vigore della riforma.

Se, dunque, in relazione a un trust già attivo al 1° gennaio 2025, è stata applicata l'imposta di donazione agli atti (o a taluno degli atti) con i quali tale trust è stato dotato, questa situazione dovrebbe essere considerata alla stessa stregua dei trust per i quali il disponente esercita, dopo il 1° gennaio 2025, l'opzione per la tassazione "in entrata". In sostanza:

- 1) se i beneficiari di questo trust apparterranno alla stessa "categoria" dei beneficiari che sono stati considerati per il calcolo della tassazione applicata all'entrata (ad esempio, si tratterà sempre di parenti in linea retta), nessuna imposta di donazione dovrebbe essere applicabile nel momento in cui il trustee trasferirà ai beneficiari il patrimonio vincolato in trust, e ciò a prescindere:
 - sia dalla composizione di tale patrimonio in uscita e dal suo valore rispetto alla composizione e al valore del patrimonio che era stato vincolato in trust;
 - sia dal fatto che le aliquote e le franchigie vigenti nel momento di entrata siano identiche, o meno, a quelle vigenti nel momento di uscita;
- 2) se i beneficiari di questo trust non apparterranno alla stessa "categoria" dei beneficiari che sono stati considerati per il calcolo della tassazione all'entrata, in uscita verrà applicata la

tassazione che in allora sarà vigente (forse - ma la legge non lo prevede espressamente - potendo detrarre quella applicata in entrata).

La tassazione in uscita sarà invece applicabile in tutti i casi in cui in relazione a un trust già vigente al 1° gennaio 2025 non sia stata applicata alcuna imposta di donazione agli atti con i quali tale trust è stato dotato.

Un criterio identico dovrebbe essere applicato nel caso di avvenuta applicazione di eventuali agevolazioni agli atti di dotazione di trust stipulati prima del 1° gennaio 2025.

Ad esempio, se - in sede di stipula dell'atto di dotazione di un trust anteriormente al 1° gennaio 2025 - è stata domandata l'applicazione della norma (l'articolo 3, comma 4-ter, Dlgs 346/1990) che ha permesso di dichiarare non soggetto a imposta di donazione il trasferimento della quota "di controllo" di una società di capitali quando beneficiario del trust sia il figlio (o, in mancanza, un altro discendente in linea retta) del disponente, l'uscita di patrimonio (comunque composto e di qualsiasi valore) da un tale trust che verrà effettuata dal trustee a favore dei beneficiari non dovrebbe essere soggetta ad alcuna tassazione se costoro apparterranno alla categoria dei parenti in linea retta del disponente. In caso contrario, all'intero valore di tale attribuzione dovrà essere applicata l'imposta di donazione.

Tuttavia, se, al momento della dotazione (oppure dell'apertura della successione), «non sia possibile determinare la categoria di beneficiario» (è il caso, ad esempio, nel quale

il disponente demanda al trustee di stabilire chi sia il beneficiario), l'imposta si calcola sulla base dell'aliquota più elevata, senza potersi avvalere delle franchigie (articolo 4-bis, comma 3, terzo periodo, Tus). Da ciò discende che:

- se il trasferimento del patrimonio vincolato in trust verrà effettuato a favore di soggetti appartenenti alla "categoria" di beneficiari identica a quella in considerazione della quale è stata applicata la tassazione "in entrata", nessuna tassazione è applicabile "in uscita" (e così, ad esempio, se il disponente ha optato per una tassazione "in entrata" con riguardo ai suoi figli, non si applica alcuna tassazione in uscita se il trustee attribuirà il patrimonio del trust ai nipoti ex filio del disponente);
- se il trasferimento del patrimonio vincolato in trust verrà effettuato a favore di soggetti non appartenenti alla categoria di beneficiari identica a quella in considerazione della quale è stata applicata la tassazione "in entrata", tale trasferimento sarà tassato "in uscita", evidentemente detraendo l'imposta assolta "in entrata" (il divieto di «rimborso» ex articolo 4-bis, comma 3, quinto periodo, Tus, non pare limitare tale detraibilità);
- se il trust, come spesso accade, prevede categorie di beneficiari "in subordine", lungi dal potersi derivare, da questa previsione, l'inapplicabilità dell'opzione, deve piuttosto ritenersi che la tassazione "in entrata" debba riferirsi alla categoria di beneficiari che, nell'atto istitutivo del trust, sia gerarchicamente preordinata alle altre, salvo poi farsi luogo alla tassazione "in uscita" qualora i beneficiari siano di diversa categoria, sempre potendosi detrarre, come sopra, l'imposta assolta "in entrata".

Aliquota massima (senza franchigie) se alla dotazione non si può determinare la categoria del soggetto destinatario

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Sole 24 ORE

NON C'È LIBERTÀ SENZA RESPONSABILITÀ

Una riflessione fondamentale sul rapporto tra Economia e Diritto nell'attuale panorama delle transizioni tecnologiche ed ecologiche. Una sfida che è prima di tutto culturale, volta a ricostruire il rapporto tra persona e società; tra libertà e sicurezza; tra eguaglianza e solidarietà; tra etica e tecnologia.

IN EDICOLA DA SABATO 18 GENNAIO CON IL SOLE 24 ORE A € 12,90* E IN LIBRERIA.
*Oltre al prezzo del quotidiano. Offerta in edicola fino al 18/02/2025. In libreria a € 16,90.

Ordina la tua copia su Primaedicola.it e ritira, senza costi aggiuntivi né pagamento anticipato, in edicola.

Per maggiori informazioni chiama il Servizio Clienti del Sole 24 Ore **02 30300600**

Shopping In vendita su Shopping24 offerte.ilssole24ore.com/giudiceimpresa

Per trovare l'edicola più vicina vai su 24ore.it/24orepoint